

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:

22i

del:

2025-02-12

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i liberi professionisti e sostituti di imposta

Lavoro autonomo - Spese sostenute e riaddebitate al committente: chiarimenti sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2025

1 Introduzione

In seguito a svariate richieste di chiarimenti ricevute informiamo brevemente sulle novità vigenti dal 1° gennaio 2025 per quanto concerne la concorrenza al reddito di lavoro autonomo delle **spese** (es. viaggio, vitto e alloggio) **sostenute da un professionista per l'esecuzione di un incarico** e addebitate analiticamente in capo al committente¹.

Le novità **non riguardano** invece le spese anticipate **in nome e per conto** del cliente, che comunque non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, a condizione che, costituiscono l'oggetto del mandato stesso (es.: pagamento per conto del cliente di imposte o altre somme, adempimento di formalità in nome e per conto del cliente, ecc.)². Le novità **non riguardano** neppure spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente³.

2 Spese sostenute per lo svolgimento della professione e analiticamente riaddebitate al committente

Dal 2025 non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente**⁴. Allo stesso tempo, tali spese **non sono deducibili** dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene⁵. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e per altre spese sostenute dal professionista per svolgere la propria attività⁶.

2.1 Ritenuta d'acconto

Fino al 31.12.2024 le somme in esame erano assimilate ai compensi, con obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta ove corrisposti da un committente che sia anche sostituto d'imposta⁷. Dal 2025 le stesse somme non sono più soggette a ritenuta d'acconto.

1 Art. 6, comma 2, DLgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato in G.U. 16.12.2024 n. 294

2 circ. Agenzia Entrate 18.6.2001 n. 58, § 2.2

3 art. 54 co. 3 del TUIR

4 Art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR

5 Art. 54-ter comma 1 del TUIR

6 Circ. Agenzia Entrate 18.6.2001 n. 58, § 2.2

7 Art. 64 DPR 600/1973

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

2.2 Importi non incassati dal professionista

Qualora il committente non rimborsasse le spese addebitategli (ad es. per una crisi di impresa) per evitare che il costo resterebbe, di fatto, indeducibile in capo all'esercente arti e professioni è stata introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell'ambito del reddito d'impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

Le spese non rimborsate da parte del committente saranno deducibili **dalla data in cui**⁸:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

In tale ipotesi, sembra ragionevole ritenere che l'artista o il professionista debba dedurre le spese rimaste a suo carico comunque nella misura massima prevista dal TUIR (75% del costo, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta).

2.2.1 Importi non incassati inferiori a 2.500 Euro

In ogni caso, per evitare l'esperimento di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare, le spese non superiori a 2.500 euro (tenendo conto anche del compenso a esse relativo) sono deducibili se, entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale⁹.

2.3 IVA e contributo integrativo

Allo stato attuale, la normativa IVA risulta invariata, con ciò che ne consegue anche ai fini dell'applicazione del contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza di appartenenza del professionista; ferma restando la necessità di verificare i regolamenti di ciascuna Cassa, a oggi la maggior parte di essi dispone l'applicazione del contributo integrativo su **tutti** i "corrispettivi" rientranti nel volume d'affari IVA.

3 Tracciabilità

Dal 2025, come noto¹⁰, le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea¹¹ addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili, nei limiti previsti, se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento¹² quali carte di credito, debito e prepagate¹³. Per quanto concerne la tracciabilità delle spese addebitate analiticamente al committente, la norma appare carente sul piano tecnico richiedendo chiarimenti dalle autorità competenti o correzioni della normativa da parte del legislatore. Consigliamo comunque prudenzialmente di effettuare tali spese con mezzi di pagamento tracciabili.

8 Art. 54-ter comma 2 del TUIR

9 Art. 54-ter comma 5 del TUIR

10 Vedasi nostre circolari n. 84/2024 (punto 7) e 16/2025

11 di cui all'art. 1 della L. 21/92 (taxi e ncc)

12 previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97,


13 Art. 1 co. 81 lett. b) e 83 della L. 207/2024

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Peter Winkler Gianfranco Anton Engel